

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2026

D.g.r. 20 luglio 2026 - n. XII/6538
2021IT16RFP010 - Approvazione dei criteri del bando «Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde» a valere sull'Azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 105 dell'8 maggio 2025;
- legge 30 dicembre 2023, n. 213 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» limitatamente all'articolo 1, comma 101;
- il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali.

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01 agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONA-

LE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale martedì 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), nel quale viene promossa la diffusione in Lombardia di un modello di impresa che valorizzi la sostenibilità ambientale, sociale ed economica quale componente fondamentale della propria strategia produttiva, in particolare nel Pilastro n. 4 Lombardia «Terra di imprese e di lavoro» – obiettivo strategico 4.1.8 Incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021 - 2027, adottato con decreto 30 giugno 2023, n. 9842, aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. 26 maggio 2026, n. 6936;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C (2024) 6655 del 18 settembre 2024»;
- la d.g.r. 16 marzo 2026, n. XII/5853 «Presenza d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da decisione di esecuzione CE C (2026) 270 final del 4 marzo 2026»;

Considerato che:

- con la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» Regione Lombardia, all'art. 1, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo, ed in particolare ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. j) promuove azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici a salvaguardia dell'ambiente per le future generazioni;
- il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», l'obiettivo specifico 2.6 «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)», che comprende l'azione 2.6.1. «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile», finalizzata a supportare la graduale transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse come leva per la competitività e la sostenibilità, e ad assumere un nuovo paradigma basato sulla valorizzazione delle risorse e delle materie, anziché sul mero trattamento dei rifiuti;

Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017, aggiornata e revisionata al 2022 e approvata con Delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023;
- la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r. n. 4967 del 29 giugno 2021 e aggiornata da ultimo a gennaio 2023, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;
- la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare approvata con Decreto Ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

Ricordato che:

- con d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto del 9 settembre 2022, n. 12776 e s.m.i. è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 6 luglio 2023 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione 2.6.1. «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» nell'ambito dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione

verso la decarbonizzazione e la resilienza» - obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)», integrandoli nella seduta del 3 giugno 2024 con la verifica climatica per la sola resilienza da applicare limitatamente agli interventi di costruzione di nuovi edifici o «ristrutturazione importante» di edifici esistenti, come definiti dagli Indirizzi nazionali;

Richiamata la d.g.r. 30 novembre 2022, n. XI/7425 e s.m.i. di cui da ultimo alla d.g.r. XII/4263/2025 e al d.d.u.o. 6478/2026, di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;

Dato atto che la convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia sopra richiamata, prevede, tra l’altro:

- la disciplina dei rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- la possibilità di affidare all’Organismo Intermedio, in qualità di responsabile del procedimento, anche la gestione di singole fasi del procedimento (selezione delle operazioni e/o gestione delle operazioni, l’erogazione e i controlli), ad eccezione di quelle endo-procedimentali, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità;
- la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, cui partecipano referenti dell’AdG, delle Direzioni competenti e dell’Organismo Intermedio, al fine di verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e dai relativi manuali procedurali
- per l’attuazione delle misure del PR FESR 2021-2027, rispetto al Piano Finanziario complessivo, un ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell’OI, per il periodo 2023 - 2029, pari ad un massimo di 219.737.500,00 di cui euro 182.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, costi funzionali di competenza della DG Sviluppo economico pari ad euro 4.056.750,00, riconoscibili all’OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l’adozione e la gestione delle misure approvate nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro;
- il trasferimento da parte dell’Autorità di Gestione all’OI delle risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell’OI;
- l’efficacia della stessa fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2030, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 7 bis Reg. (UE) n. 2021/1058 come introdotto dall’art. 1 del Reg. (UE) n. 2025/1914).

Richiamati:

- il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397, che ha stabilito:
 - di assumere l’impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo Economico;
 - di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai Dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;
- il decreto n. 2328 del 24 febbraio 2025, aggiornato con decreto n. 6478 del 18 maggio 2026, che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei costi funzionali dell’Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia relativi alla

convenzione per all’attuazione delle misure del PR FESR 21-27 ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021;

Richiamata la legge regionale n. 21 del 31 dicembre 2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026 - 2028;

Stabilito che la dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa pari a euro 19.936.170,22 trova copertura sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2026-2028 di seguito richiamati, secondo gli importi e nella annualità sotto specificati, che si renderanno disponibili a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale del p.d.l. «Assestamento al Bilancio 2026 - 2028 con modifiche di leggi regionali» approvato dalla Giunta con Deliberazione 18 giugno 2026, n. XII/6321:

capitolo	quota	2027	2028	TOTALE
16615	Regione	3.240.000,00 €	931.050,15 €	4.171.050,15 €
16616	UE	3.963.669,42 €	2.069.000,32 €	6.032.669,74 €
16617	Stato	7.560.000,00 €	2.172.450,33 €	9.732.450,33 €
totale		14.763.669,42 €	5.172.500,80 €	19.936.170,22 €

Considerato che:

- l’economia circolare rappresenta una leva strategica per la transizione del sistema produttivo lombardo verso modelli di sviluppo sostenibili, efficienti sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse e in grado di rafforzare la competitività delle imprese;
- la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi costituiscono obiettivi prioritari dell’azione programmatica di Regione Lombardia, che, in coerenza con il PR FESR 2021-2027 e con il PRSS di legislatura, promuove un modello d’impresa capace di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività;

Ritenuto pertanto di:

- istituire la misura «Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde», finalizzata in particolare a sostenere le PMI lombarde nella transizione verso modelli produttivi circolari, mediante un progetto unitario composto da uno studio ambientale propedeutico e dalla successiva realizzazione dell’investimento individuato dallo studio, che può consistere o in un investimento produttivo o in un progetto di innovazione di processo o dei modelli organizzativi, con una dotazione finanziaria pari a 19.936.170,22 euro, a valere sull’azione 2.6.1 «Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile» del PR FESR 2021-2027 per la concessione di contributi a fondo perduto;
- approvare i criteri applicativi della misura come definiti nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- delegare la gestione di singole fasi del procedimento quali la verifica della rendicontazione e l’erogazione delle agevolazioni, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità a Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio in base a quanto stabilito dalla Convenzione di cui alla d.g.r. XI/7425/2022 e s.m.i.;
- procedere con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, in funzione dell’avanzamento finanziario della misura;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l’articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) esclusi i paragrafi 2 lett. b) e il paragrafo 5;

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2026

- l'articolo 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) escluso il paragrafo 2 e il paragrafo 3 lett. a);

Stabilito di inquadrare come segue le componenti progettuali della misura «Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde» e i relativi regimi di aiuto applicabili:

1. Studio ambientale propedeutico, finalizzato a supportare la definizione del successivo progetto di investimento produttivo o di innovazione di processo o di organizzazione, con obiettivi di razionalizzazione dell'uso di materie prime, energia e materiali, nonché di promozione del riutilizzo, riciclo e valorizzazione di scarti e sottoprodotti. Tale componente è sostenuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 oppure a scelta del beneficiario ai sensi del Regolamento UE 651/2014 Art. 25 (Aiuti ai progetti di ricerca e innovazione) limitatamente ai paragrafi 2 lett. d) relativo agli studi di fattibilità; par. 4 lett. d) e par. 7 a condizione che il progetto di innovazione oggetto dello studio non sia ancora avviato alla data della domanda;
2. Progetto di investimento produttivo, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 17, relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI;
 - oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis;
3. Progetto di innovazione di processo o di organizzazione, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 29, relativo agli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;
 - oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del già menzionato regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE)

651/2014 art.1 par. 2 lettera c);

- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;

Stabilito che ai sensi del decreto legislativo del 27 novembre 2025, n. 184 «Codice degli incentivi» art. 9, sono, inoltre, esclusi i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ove applicabile, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento della concessione;

Stabilito altresì che nel rispetto dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg. (UE) 651/2014:

- 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
- 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
 - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
 - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
 - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento;
- 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
 - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - ammortizzabili;
 - acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
- 17.6 l'intensità di aiuto non può superare:
 - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

Stabilito altresì che nel rispetto dell'art. 29 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione) Reg. (UE) 651/2014:

- per innovazione di processo si intende l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) ai sensi dell'art. 2 n. 97) Reg. (UE) 651/2014. Sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- per innovazione dell'organizzazione si intende l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa ai sensi dell'art. 2 n. 96) Reg. (UE) 651/2014. Sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi sensibilmente migliorati;
- ai sensi dell'art. 29.4 l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili;

Stabilito inoltre che:

- indipendentemente dal regime di aiuti applicato le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti, esclusivamente per il regime di esenzione, deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg. (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- l'avvio dei progetti in regime de minimis può essere precedente alla domanda di agevolazione purché il progetto non sia ancora materialmente concluso ai sensi dell'art. 63, par. 6, Regolamento (UE) 2021/1060; mentre lo studio ambientale deve essere presente e allegato alla domanda di agevolazione.
- l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
- vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

Disposto che:

- in relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel caso in cui l'inquadramento prescelto dall'impresa non fosse di fatto percorribile, gli uffici regionali potranno proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento (da GBER a de minimis o viceversa) fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e art. 29 e delle

procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;

Stabilito di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e successivi, e per le finalità di cui all'articolo 17, e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Stabilito di demandare:

- al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali della DG Sviluppo Economico l'adozione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- a Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo intermedio le attività finalizzate alla liquidazione dei contributi concessi;

Considerato che, in data 14 luglio 2025, la Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento Generale di esenzione per categoria, al fine dell'adozione di un nuovo Regolamento GBER prevista per la fine del 2026;

Stabilito di demandare al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali l'adozione, all'occorrenza, degli eventuali atti di adeguamento del presente provvedimento e dei relativi atti attuativi, al solo fine di garantirne la conformità alle disposizioni normative derivanti dall'aggiornamento del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), nonché, se necessario, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che in ordine alla presente deliberazione sono stati acquisiti:

- il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 «VII Provvedimento Organizzativo 2024», che si è espresso favorevolmente nella seduta del giorno 14 luglio 2026;
- il parere del Comitato di Coordinamento della Programmazione europea mediante procedura scritta avviata il 9 luglio 2026 e conclusa il 15 luglio 2026;
- il parere dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota protocollo n. O1.2026.0013353 del 15 luglio 2026;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 29 luglio 2026

Vista la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21, «Bilancio di previsione 2026-2028»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire l'iniziativa «Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde», finalizzata in particolare a sostenere le PMI lombarde nella transizione verso modelli produttivi circolari, mediante un progetto unitario composto da uno studio ambientale propedeutico e dalla successiva realizzazione dell'investimento individuato dallo studio, che può consistere o in un investimento produttivo o in un progetto di innovazione di processo o dei modelli organizzativi, con una dotazione finanziaria pari a 19.936.170,22 euro, a valere sull'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» del PR FESR 2021-2027 per la concessione di contributi a fondo perduto;

2. di approvare i criteri applicativi della misura come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di attestare che la dotazione finanziaria complessiva dell'iniziativa pari a euro 19.936.170,22 trova copertura sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2026-2028 di seguito richiamati, secondo gli importi e nella annualità sotto specificati, che si renderanno disponibili a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale del p.d.l. «Assestamento al Bilancio 2026 – 2028 con modifiche di leggi regionali» approvato dalla Giunta con Deliberazione 18 giugno 2026, n. XII/6321:

capitolo	quota	2027	2028	TOTALE
16615	Regione	3.240.000,00 €	931.050,15 €	4.171.050,15 €
16616	UE	3.963.669,42 €	2.069.000,32 €	6.032.669,74 €
16617	Stato	7.560.000,00 €	2.172.450,33 €	9.732.450,33 €
totale		14.763.669,42 €	5.172.500,80 €	19.936.170,22 €

4. di delegare la gestione di una o più fasi del procedimento quali la verifica della rendicontazione e l'erogazione delle agevolazioni, in conformità con le normative e i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità a Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio in base a quanto stabilito dalla Convenzione di cui alla d.g.r. XI/7425/2022 e s.m.i.;

5. di inquadrare come segue le componenti progettuali della misura «Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde» e i relativi regimi di aiuto applicabili, prevedendo il divieto di cumulo con fondi PNRR:

- Studio ambientale propedeutico, finalizzato a supportare la definizione del successivo progetto di investimento produttivo o di innovazione di processo o di organizzazione, con obiettivi di razionalizzazione dell'uso di materie prime, energia e materiali, nonché di promozione del riutilizzo, riciclo e valorizzazione di scarti e sottoprodotti. Tale componente è sostenuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 o in alternativa a scelta del beneficiario ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 25 sugli Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo limitatamente ai par. 2 lett. d) studi di fattibilità, par. 4 lett. d) e par. 7 a condizione che il progetto di innovazione oggetto dello studio non sia ancora avviato alla data della domanda;
- Progetto di investimento produttivo, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 17, relativo agli aiuti agli investimenti a favore delle PMI, escluso par. 2, lett. b e par. 5;
 - oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis;
- Progetto di innovazione di processo o di organizzazione, realizzabile, in alternativa, a scelta del beneficiario:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e all'articolo 29, relativo agli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, escluso par. 2 e par. 3 lett. a);
- oppure ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo agli aiuti de minimis.

6. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

7. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

8. di demandare al dirigente della U.O. Competitività e sostenibilità di imprese, filiere ed ecosistemi e rapporti istituzionali gli atti conseguenti compresa la definizione del bando entro 90 giorni dal presente atto, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013; nonché, ove occorrente, gli eventuali atti di adeguamento del presente provvedimento e dei relativi atti attuativi, al solo fine di garantirne la conformità alle disposizioni normative derivanti dall'aggiornamento del Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), nonché, se necessario, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione Europea di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria <http://www.ue.regione.lombardia.it>.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

PR FESR 2021_2027 CRITERI MISURA “Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde”

TITOLO MISURA	“Circolarità e sostenibilità per le PMI lombarde”
FINALITÀ	La Misura, attivata nell'ambito dell'Azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, sostiene le PMI lombarde nella transizione verso modelli produttivi circolari, mediante un progetto unitario composto da uno studio ambientale propedeutico e dalla successiva realizzazione dell'investimento individuato dallo studio. Il beneficiario presenta una sola domanda di agevolazione, articolata in due componenti obbligatorie: a) uno studio ambientale, che consiste in un aiuto per studi e servizi di consulenza, inclusi gli audit energetici, direttamente connessi agli interventi ammissibili in economia circolare; b) la realizzazione di un intervento volto a razionalizzare l'impiego di materie prime, energia e materiali, promuovere il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti, nonché migliorare l'efficienza complessiva dei processi produttivi, che può consistere in: B1) un investimento produttivo oppure B2) un progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione. L'intervento di economia circolare è obbligatorio. Il soggetto beneficiario dovrà indicare all'atto della domanda se intende attuare un investimento produttivo o un progetto di innovazione di processo o di organizzazione. Si intende per: - investimento produttivo <u>un investimento in attivi materiali e/o immateriali</u> per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente ai sensi dell'art. 17 paragrafo 3 lett. a Reg. UE 651/2014, - innovazione di processo, <u>l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato</u> (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) ai sensi dell'art. 2 n. 97) Reg Ue 651/2014. Sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche

	modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; - innovazione dell'organizzazione, <u>l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa</u> ai sensi dell'art. 2 n. 96) Reg Ue 651/2014. Sono esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi sensibilmente migliorati. L'intervento sia b1) che b2) può essere inquadrato nel regime de minimis a scelta del beneficiario. In tale prospettiva, l'intervento sostiene un modello d'impresa orientato all'innovazione e alla sostenibilità, capace di coniugare competitività economica e maggiore responsabilità ambientale. L'obiettivo è contribuire alla progressiva conversione dei sistemi produttivi lombardi da logiche lineari a modelli circolari, favorendo una gestione più efficiente delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rafforzamento della capacità delle imprese di generare valore in modo sostenibile.
PRSS DI LEGISLATURA	Pilastro n. 4 Lombardia terra di imprese e di lavoro – obiettivo strategico 4.1.8. incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria della Misura è a valere sulle risorse del PR FESR Lombardia 2021-2027, in particolare sull' Azione 2.6.1. "Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile" per 19,936 milioni di euro.
SOGGETTO GESTORE E ASSISTENZA TECNICA	Il Responsabile del procedimento si avvarrà di Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo intermedio, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021, per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027 per la fase di rendicontazione e liquidazione delle agevolazioni. In qualità di Organismo Intermedio, Unioncamere Lombardia è tenuta ad agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia

REGIME DI AIUTO	I contributi sono concessi per le due componenti in alternativa a scelta del beneficiario in base al regime di aiuto e l'intensità massimo di aiuto indicati in tabella:			
	Componente della domanda	Regime di aiuto	Intensità massima di aiuto	Contributo massimo concedibile
	A) Studio ambientale Obbligatorio, direttamente connesso e propedeutico all'intervento.	de minimis - Reg. (UE) 2023/2831	60% dei costi ammissibili	€ 40.000 Il costo dello studio non può superare il 25% del progetto complessivo.
	A) Studio ambientale Opzione in esenzione per studi di fattibilità	GBER - art. 25, par. 2 lett. d), par. 4, par. 5 lett. d) e par. 7	60% dei costi ammissibili per le medie imprese; 70% per le piccole imprese	€ 40.000 Il costo dello studio non può superare il 25% del progetto complessivo.
	B1) Investimento produttivo Intervento di economia circolare alternativo a B2.	de minimis - Reg. (UE) 2023/2831	60% dei costi ammissibili	€ 260.000 per singola impresa Importo minimo dell'intervento: € 50.000.
	B1) Investimento produttivo Aiuti agli investimenti a favore delle PMI.	GBER - art. 17	20% piccole imprese, incluse microimprese 10% medie imprese	€ 1.000.000 per impresa Massimo € 5.000.000 per progetto in aggregazione. Importo minimo dell'intervento: € 50.000.
	B2) Progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione Intervento di economia circolare alternativo a B1.	de minimis - Reg. (UE) 2023/2831	60% dei costi ammissibili	€ 260.000 per singola impresa Importo minimo dell'intervento: € 50.000.

	B2) Progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione Aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione.	GBER - art. 29	50% dei costi ammissibili	€ 1.000.000 per impresa Massimo € 5.000.000 per progetto in aggregazione. Importo minimo dell'intervento: € 50.000.
	a) Per lo studio ambientale, può essere inquadrato a scelta del beneficiario: • nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione); • nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'ambito dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) limitatamente a paragrafo 2 lett. d) studi di fattibilità, par. 4, par. 5 lett. d) e par. 7, nel caso in cui il progetto di innovazione oggetto dello studio non sia stato ancora avviato; b) Per l'intervento, il regime di aiuto può essere scelto dal beneficiario in alternativa: ▪ nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione); ▪ nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti			

	compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'ambito: - o dell'articolo 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI) per l'investimento produttivo - oppure - o dell'art. 29 (Aiuti all'innovazione dei processi e dell'organizzazione) per il progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione Nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023: ▪ il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; ▪ i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; • non sono concessi aiuti: - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione. Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni. Come previsto al considerando 11 del Regolamento il periodo di tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti. In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del
--	---

	Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento o, in alternativa, di modificare l'inquadramento indicato dall'impresa con conseguente rideterminazione del regime di aiuto nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) n. 651/2014. Lo studio ambientale deve essere allegato alla presentazione della domanda quale elemento essenziale. Lo studio ambientale può essere inquadrato a scelta del beneficiario GBER ai sensi dell'art. 25 par. 2 lett. d) nel caso in cui il progetto di innovazione non sia stato ancora avviato alla data della domanda. Nel caso in cui il progetto di investimento o di innovazione sia stato inquadrato in de minimis e sia in corso di realizzazione alla data di presentazione della domanda di contributo, lo studio ambientale dovrà attestare lo stato di avanzamento del progetto e gli obiettivi di medio termine già ottenuti. Esclusivamente nel caso di agevolazioni richieste in regime de minimis i progetti di investimento proposti possono essere avviati ma non conclusi alla data della domanda e l'ammissibilità delle spese decorre dal 1° gennaio 2026. In caso di progetti non ancora avviati l'avvio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla concessione. Nella domanda di contributo il soggetto richiedente dovrà dichiarare la data di avvio del progetto candidato. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER" e s.m.i.: • le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014; • la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione • le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
--	---

	Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; • le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c); • l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: ✓ attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014); ✓ attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014; • l'avvio dei progetti, esclusivamente per il regime di esenzione, deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di regime di aiuto in esenzione, si applicheranno i seguenti regimi: 1) l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014, con esclusione del paragrafo 2 lett. b) e del paragrafo 5). Ai sensi dell'art. 17.6 l'intensità di aiuto non può superare: - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; 2) art. 29 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione con esclusione del paragrafo 2 e della lett. a) paragrafo 3. Ai sensi dell'art. 29.4 l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. E' fatta salva la facoltà di proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui quest'ultimo non fosse di fatto percorribile, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dal regolamento de minimis e GBER art. 17 o art. 29 e delle procedure che saranno dettagliate dal bando.
--	--

	L'agevolazione, a prescindere dal regime di aiuto, è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti. Vige il divieto di cumulo delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.
SOGGETTI BENEFICIARI	Micro, piccole e medie imprese lombarde come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. che presentino progetti in forma singola o anche in aggregazione formata da almeno 3 imprese e che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti: 1. abbiano la sede operativa oggetto dell'intervento in Lombardia o si impegnino ad averne una alla data della richiesta di erogazione; 2. siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese da almeno 1 anno (come risultante da visura camerale). Sono esclusi i soggetti: • attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831; • afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative); • afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis; • imprese in difficoltà ai sensi dell'Allegato 1 Reg. ue 651/14 Ai sensi del Decreto Legislativo del 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi" art. 9, sono, inoltre, esclusi i soggetti: a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ove applicabile, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

	b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda; d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento della concessione.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Sono ammissibili gli interventi finalizzati a razionalizzare l'impiego di materie prime, energia e materiali, promuovere il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti, nonché migliorare l'efficienza complessiva dei processi produttivi, che siano composti da a) uno studio ambientale e da un progetto che può consistere alternativamente in b1) un investimento produttivo o in b2) un progetto di innovazione di processo o di organizzazione. A) Lo studio ambientale con i seguenti contenuti minimi obbligatori: • Descrizione dell'impresa beneficiaria e del contesto in cui opera l'azienda, con indicazione dell'unità locale interessata e della tipologia di intervento previsto (investimento produttivo o progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione) • Descrizione tecnica dell'intervento con inquadramento della situazione ante intervento, descrizione dello stato attuale del processo produttivo e del modello organizzativo in essere e delle principali criticità ambientali rilevate. Individuazione degli aspetti ambientali rilevanti connessi al progetto comprensivo di set di dati, quali, a titolo esemplificativo: o utilizzo di materie prime;

	o produzione e gestione dei rifiuti; o utilizzo di sottoprodotti, materiali riciclati o materie prime seconde; o consumi energetici; o consumi idrici; o emissioni in atmosfera; o scarichi idrici; o utilizzo di sostanze o materiali potenzialmente impattanti; o altri impatti ambientali pertinenti rispetto al progetto. • Descrizione della soluzione tecnica da adottare, evidenziando in che modo l'investimento modifica il processo produttivo e/o il modello organizzativo e contribuisce al miglioramento delle prestazioni ambientali, specificando il grado di innovazione della soluzione proposta rispetto al processo o al modello organizzativo in essere e quantificazione dei benefici ambientali attesi, ove possibile attraverso indicatori misurabili, quali: - o riduzione dei rifiuti prodotti; - o incremento del riutilizzo, riciclo o recupero di materiali; - o riduzione dell'utilizzo di materie prime vergini; - o aumento dell'impiego di sottoprodotti o materie prime seconde; - o riduzione dei consumi energetici; - o riduzione dei consumi idrici; - o riduzione delle emissioni o di altre pressioni ambientali; - o miglioramento dell'efficienza complessiva del processo produttivo. • Indicazione della metodologia di calcolo utilizzata, specificando le fonti dei dati, le ipotesi adottate e gli eventuali limiti della valutazione ed evidenze delle misurazioni effettuate • Evidenza del contributo del progetto alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo o recupero dei materiali, in coerenza con la gerarchia europea dei rifiuti • Descrizione delle eventuali autorizzazioni ambientali rilevanti, se l'investimento incide su scarichi, emissioni, rifiuti, rumore, trattamento materiali o altri profili autorizzativi. • Indicazione delle eventuali certificazioni, analisi o studi già disponibili, quali ISO 14001, EMAS, ISO 50001, LCA, PEF, diagnosi energetiche, bilanci ambientali o altri strumenti tecnici a supporto del progetto
--	--

	• Sintesi conclusiva, che attesti: - o la pertinenza dello studio rispetto all'investimento; - o la coerenza del progetto con gli obiettivi ambientali della misura; - o la presenza di benefici ambientali attesi, misurabili o comunque motivatamente stimati; - o la proporzionalità dello studio rispetto alla complessità dell'investimento. • Sottoscrizione dello studio da parte del soggetto incaricato o del tecnico/professionista che ha redatto l'elaborato, con indicazione delle competenze professionali possedute. Nel caso in cui sia presentato a supporto di un investimento o di un progetto di innovazione già in corso alla data della domanda del contributo, lo studio ambientale dovrà attestare lo stato di avanzamento del progetto con i risultati di medio termine già raggiunti. Sono escluse consulenze generiche, piani ESG non collegati all'investimento, bilanci di sostenibilità, rating, comunicazione ambientale e attività obbligatorie per legge dell'impresa beneficiaria. Lo studio ambientale dovrà essere redatto da un esperto qualificato in ambito ambientale, appartenente alle seguenti categorie: - esperti iscritti ad albi, ordini o associazioni professionali ai sensi dell'art. 2 L. 14/2013 - esperti in possesso di certificazione in materia ambientale - professionisti iscritti all'elenco degli esperti in ambito ambientale delle CCIAA - imprese con codice Ateco 74.99.31 - società di ingegneria e consulenza tecnica con codice Ateco 71.12.10, - esperti appartenenti a università o organismi di ricerca. Il soggetto incaricato non deve trovarsi in rapporto di controllo, collegamento o commistione societaria con il beneficiario e non deve essere socio, amministratore, dipendente o procuratore con poteri di rappresentanza del soggetto richiedente. Lo studio ambientale deve essere corredato da un business plan sintetico, coerente e sostenibile, volto a dimostrare la fattibilità economica e organizzativa dell'investimento produttivo o del progetto di innovazione di processo/organizzazione in economia circolare.
--	---

	Il contenuto minimo obbligatorio del business plan sarà definito dal bando attuativo. B) i progetti di investimento ammissibili devono fare riferimento a uno o più dei seguenti ambiti di intervento: a) Riprogettare prodotti e materiali in chiave sostenibile, attraverso soluzioni di eco-design che ne aumentino la durabilità, la modularità, la riparabilità, il riuso e la riciclabilità, anche mediante l'utilizzo di materiali riciclati, riciclabili o bio-based. b) Innovare i processi produttivi e organizzativi, al fine di ridurre il consumo di materie prime, energia e risorse naturali, limitare la produzione di rifiuti, favorire il recupero degli scarti e introdurre standard ambientali riconosciuti. c) Sviluppare nuovi modelli di business circolari, orientati alla fruizione di servizi in alternativa all'acquisto di beni, favorendo il riuso, la manutenzione, la rigenerazione, la condivisione e l'utilizzo prolungato dei prodotti. d) Applicare tecnologie e processi innovativi per il recupero di prodotti e materiali complessi, difficilmente riciclabili o caratterizzati da elevati costi di trattamento, al fine di favorirne il reinserimento nei cicli produttivi. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto dovrà indicare chiaramente la tipologia di intervento prevalente tra B1) investimento produttivo e B2) innovazione di processo o dell'organizzazione, motivando la coerenza dell'intervento con le relative definizioni del Regolamento UE n. 651/2014. Nel caso di progetti composti da più attività, le stesse dovranno essere descritte in modo puntuale, distinguendo gli investimenti in attivi materiali e immateriali dalle attività riconducibili all'innovazione dei processi produttivi, distributivi, organizzativi o delle relazioni esterne dell'impresa. Sono esempi riconducibili a investimento produttivo B1)i seguenti interventi: • acquisto e installazione di un nuovo macchinario per produrre imballaggi riciclabili o compostabili; • realizzazione di una nuova linea produttiva per utilizzare materiali riciclati o bio-based in sostituzione di materiali tradizionali; • ampliamento di uno stabilimento per introdurre una linea dedicata alla rigenerazione di componenti usati; • installazione di impianti per il recupero e il riutilizzo degli scarti di lavorazione all'interno del ciclo produttivo;
--	---

	• acquisto di attrezzature per il trattamento, la separazione o il recupero di materiali complessi o difficilmente riciclabili; • acquisizione di software, brevetti o licenze strettamente funzionali alla produzione di nuovi prodotti circolari; • trasformazione radicale di una linea produttiva esistente per ridurre in modo significativo l'utilizzo di materie prime, acqua o energia. L'elenco si intende esemplificativo e non esaustivo. Sono esempi riconducibili a innovazione di processo o dell'organizzazione B2) i seguenti interventi: • introduzione di un nuovo metodo di progettazione dei prodotti basato su criteri di eco-design, smontabilità, riparabilità e riciclabilità; • applicazione di un sistema digitale per monitorare e ottimizzare i flussi di materie prime, energia, acqua e rifiuti nel processo produttivo; • riorganizzazione del ciclo produttivo per recuperare e reimpiegare gli scarti in modo strutturato; • introduzione di nuove procedure aziendali per integrare criteri ambientali nella progettazione, negli acquisti e nella produzione; • adozione di un nuovo modello organizzativo basato su manutenzione, riparazione, ritiro e rigenerazione dei prodotti; • introduzione di modalità di vendita o distribuzione basate su noleggio, abbonamento, pay-per-use o product-as-a-service; • creazione di nuove modalità di collaborazione con fornitori, clienti o partner per favorire il recupero dei prodotti a fine vita; • implementazione di sistemi di tracciabilità dei materiali recuperati lungo la filiera. L'elenco si intende esemplificativo e non esaustivo. Non sono ammissibili gli interventi esclusi dall'art. 7 par. 1 Reg. Ue 1058/2021. Non sono ammissibili interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia di gestione dei rifiuti, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e necessari a conformarsi a norme già in vigore. Gli interventi dovranno contribuire alla riduzione degli impatti ambientali, al miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, alla prevenzione e riduzione dei rifiuti e al rafforzamento della competitività delle imprese attraverso l'adozione di modelli produttivi e organizzativi ispirati ai principi dell'economia circolare. Sono ammissibili i soli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi DNSH (Do Not
--	---

	Significant Harm), in particolare per quanto attiene l'uso sostenibile delle risorse e dei rifiuti, e devono rispettare il principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo. Le modalità di verifica del rispetto del principio del Climate proofing saranno dettagliate nel bando attuativo.
TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto: a) per lo studio ambientale il contributo concesso, a scelta del beneficiario e in alternativa, in regime "de minimis" con intensità di aiuto è pari al 60% e con un contributo massimo di 40.000 euro oppure in "GBER" ai sensi dell'art. 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) limitatamente al par. 2 lett.d), par. 4 lett.d) e par. 7 con un'intensità di aiuto del 70% per le piccole imprese e 60% per le medie imprese; il costo sostenuto per lo studio ambientale non potrà superare il 25% del progetto di investimento o innovazione; b) per il progetto di innovazione o di investimento l'importo minimo dell'intervento è 50.000 euro; l'importo massimo del contributo ammissibile per singola impresa è pari a 260.000 euro in regime de minimis con un'intensità di aiuto pari al 60%. Il contributo è riconosciuto alle singole imprese che compongono l'aggregazione in relazione ai rispettivi impegni di spesa, ogni impresa dovrà partecipare all'aggregazione in misura non inferiore al 20% dell'importo di progetto. -In regime di aiuto di esenzione il contributo massimo concedibile per il progetto di investimento o di innovazione è 1.000.000 di euro per impresa e massimo 5 milioni per progetto in aggregazione ai sensi di: 1) art. 17 GBER l'intensità massima di aiuto è 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese, incluse le microimprese; 2) art. 29 GBER l'intensità massima di aiuto è 50% Ogni impresa potrà presentare una sola domanda in forma singola o associata. Nel caso in cui la domanda venga ritirata prima dell'atto di concessione o non venga ammessa, il soggetto richiedente potrà presentare una nuova domanda.
SPESE AMMISSIBILI	A) Sono ammissibili le spese per studi ambientali direttamente connessi e propedeutici alla realizzazione dell'investimento o del progetto di innovazione, quali: -analisi dei flussi di materia, acqua, energia, scarti e rifiuti; - Life Cycle Assessment (LCA), Product Environmental Footprint (PEF), carbon footprint, water footprint e analisi di circolarità, se finalizzate alla definizione dell'investimento;

	- studi per sostituzione di materie prime vergini con materie prime seconde, materiali riciclati, riciclabili, bio-based o a minore impatto ambientale; - studi per recupero, riutilizzo o valorizzazione di scarti, sottoprodotti e rifiuti, inclusi profili tecnici e autorizzativi; - studi di fattibilità tecnico-economica per eco-design, riuso, riparazione, rigenerazione, simbiosi industriale, end of waste e nuovi modelli di business circolari; - progettazione preliminare, dimensionamento tecnico e cronoprogramma dell'investimento. Non sono ammissibili le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Non sono ammissibili le spese per l'ottenimento delle autorizzazioni ambientali obbligatorie per legge B) Spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento Sono ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto e coerenti con le finalità della misura, sostenute nel rispetto del regime di aiuto prescelto dal beneficiario. In particolare, possono essere ammesse le seguenti tipologie di spesa: a) macchinari, impianti, attrezzature e strumentazioni per il riciclaggio, selezione, separazione, riutilizzo o valorizzazione di scarti, rifiuti, sottoprodotti e materie prime seconde; b) impianti, attrezzature e componenti per la riduzione degli scarti di lavorazione, l'ottimizzazione dell'impiego di materie prime, il ricircolo e il recupero di acqua, aria, oli, sostanze chimiche o altri materiali di processo; c) sistemi, componenti e soluzioni tecnologiche per l'utilizzo di materiali riciclati, biodegradabili, compostabili o comunque a minore impatto ambientale; d) macchinari e attrezzature per la produzione o l'utilizzo di packaging sostenibile, riutilizzabile, monomateriale o a ridotto impiego di materia o di una migliore riciclabilità; e) attrezzature e tecnologie finalizzate alla realizzazione di prodotti più durevoli, riparabili, disassemblabili, riutilizzabili o riciclabili; f) sistemi hardware, sensori, dispositivi e strumenti digitali per il monitoraggio dei consumi energetici e idrici, delle emissioni, dei flussi di materiali e delle performance ambientali; g) software per la tracciabilità dei flussi di materiali, sottoprodotti, scarti e materie prime seconde, nonché software per LCA, eco-design, carbon footprint, water footprint, monitoraggio ambientale e gestione delle performance ambientali; h) brevetti, licenze, know-how, diritti d'uso di tecnologie, competenze tecniche e soluzioni immateriali funzionali alla realizzazione del progetto;
--	--

	i) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; j) materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto, inclusi materiali e componenti per prototipi, test, sperimentazioni o prime applicazioni, ai sensi dell'art. 29 ““GBER”” o in “de minimis”; k) costi per l'acquisizione di certificazioni ambientali di processo e di prodotto, quali, a titolo esemplificativo, ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD, ove direttamente connesse al progetto e ammissibili, solo in regime “de minimis”; l) opere edili-murarie e impiantistiche, nonché relative spese di progettazione e direzione lavori, esclusivamente se strettamente necessarie e direttamente collegate all'installazione dei macchinari, impianti o attrezzature oggetto del progetto; in regime in esenzione art. 17 “GBER” nel limite massimo del 25% delle spese ammissibili del progetto; in regime di esenzione art. 29 “GBER” nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; m) spese generali supplementari e altri costi di esercizio direttamente imputabili al progetto, ammissibili nei limiti e con le modalità previste dal regime di aiuto applicato; in caso di regime “de minimis”, le spese generali possono essere riconosciute in via forfettaria nella misura del 7% della somma delle voci di spesa ammissibili individuate dal bando. Le voci di spesa sopra indicate sono ammissibili secondo le seguenti condizioni: - nel caso di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali funzionali alla realizzazione di un investimento produttivo; - nel caso di applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili i costi relativi a strumentazione, attrezzature di cui alle lettere da a) a g), opere edili-murarie e impiantistiche, nonché relative spese di progettazione e direzione lavori, esclusivamente se strettamente necessarie e direttamente collegate all'installazione dei macchinari, impianti o attrezzature oggetto del progetto nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché le spese generali supplementari e gli altri costi di esercizio, inclusi materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Sono escluse le spese di personale e le spese per l'acquisto di immobili e terreni; - nel caso di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”, sono ammissibili le spese sopra elencate, purché direttamente connesse al progetto, pertinenti, congrue, tracciabili e sostenute nel rispetto della disciplina applicabile.
--	---

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a sportello.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e servizi Online nei tempi e secondo le modalità indicate nel Bando attuativo. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione. Il decreto di approvazione o di rigetto della domanda sarà adottato dal responsabile del procedimento entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda di contributo. La fase di istruttoria formale relativa ai requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto è svolta a cura degli uffici competenti, mentre la fase di istruttoria di merito è condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del PIAO 2026 - 2028 Piano integrato di attività e organizzazione di regione Lombardia approvato con DGR n. XII/5679 del 29 gennaio 2026, con l'eventuale apporto di altri uffici e di esperti esterni. Nella valutazione saranno applicati i criteri specifici di ammissibilità approvati dal Comitato di sorveglianza nelle sedute del 6 luglio 2023 e 3 giugno 2024: 1. Rispetto degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH; 2. Rispetto del D.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) ove pertinente in relazione alla natura dei progetti; 3. Coerenza dei progetti che incidono sul ciclo dei rifiuti con le indicazioni del Programma regionale di Gestione dei rifiuti approvato con DGR 6408/2022 4. Verifica climatica per la sola resilienza da applicare limitatamente agli interventi di costruzione di nuovi edifici o "ristrutturazione importante" di edifici esistenti, come definiti dagli Indirizzi nazionali. Saranno inoltre ammissibili solo i progetti che soddisfano il criterio della sostenibilità finanziaria, così come definito dall'art. 73 comma 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/1060, secondo le modalità che saranno descritte nel bando attuativo.

	La valutazione tecnica dei progetti è svolta sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile, al netto delle premialità di 100 punti):	
	Criterio	Descrizione
	Qualità dell'operazione 0-30	coerenza con le finalità della misura di intervento e le tipologie di interventi ammissibili 0-15
		valore aggiunto, anche in termini di grado dell'innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia, ad esempio in termini di replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali 0-15
	Capacità di ingenerare la circolarità 0-20	capacità di utilizzo / riutilizzo / recupero / riciclo di materie e risorse, materie prime seconde, sottoprodotti, e rifiuti 0-10
		capacità dell'intervento di estendere il ciclo di vita utile dei prodotti e dei materiali 0-10
	Sostenibilità ambientale 0-30	Valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale (ad esempio riduzione di emissioni o sostanze inquinanti; neutralità carbonica)
	Impatto sul mercato 0-20	Valore aggiunto in termini di impatto sul mercato di riferimento
	Premialità che assegnano 2 punti caduna	
	a) Progetti presentati da impresa/e appartenente/i ad un accordo di progetto di filiera ai sensi della DGR n. 5899/2022 e dgr nuova filiere "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.;	
	b) Possesso di certificazioni/ registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale;	
	Per essere ammessi al contributo, i Progetti devono conseguire:	

	a) un punteggio complessivo, al lordo delle premialità, pari almeno a 60 punti; b) un punteggio pari almeno a 12 con riferimento all'elemento di valutazione "Qualità dell'operazione – qualità progettuale in termini di coerenza con le finalità della misura e le tipologie di intervento ammissibile" c) un punteggio pari almeno a 12 con riferimento all'elemento di valutazione "Capacità di ingenerare circolarità" I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 4 punti complessivi che si aggiungono al punteggio di valutazione. Conclusa la fase di valutazione di merito il Responsabile del procedimento per la fase di concessione procede all'adozione del provvedimento di concessione del contributo o di rigetto della domanda di partecipazione.
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo a fondo perduto viene erogato al soggetto beneficiario, secondo le modalità definite nel bando, in un massimo di due tranches: • un anticipo, facoltativo, pari al 40% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari o assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; • a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione dello stesso e del raggiungimento dei risultati. Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione dello stesso.
TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	15 mesi dall'avvio con possibilità di proroga di massimo 6 mesi. In ogni caso i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30/06/2030.
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo Sostenibile: La misura determina effetti positivi per l'ambiente, attraverso il finanziamento di progetti tesi a promuovere la transizione del sistema produttivo da un modello lineare ad uno circolare che favorisca un utilizzo razionale delle risorse.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Indicatore di Output: • RCO 01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) • RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni • ISO 1 Investimenti in progetti di economia circolare Indicatore di Risultato: • RCR48 - Rifiuti usati come materie prime
--	--